

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Vacca Presidente
dott.ssa Anna Orlandi Giudice est.
dott. Marco De Leva Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., promosso da:

SOCIETA' CREDITRICE;

RECLAMANTE

nei confronti di

DEBITORE;

RECLAMATO CONTUMACE

Conclusioni: All'udienza del 25 agosto 2022, la reclamante società si è riportata integralmente al ricorso per reclamo al Collegio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, che qui si trascrivono: *“Previa opportuna revoca e/o modifica dell'ordinanza impugnata, dichiarare valido ed efficace il pignoramento, eventualmente fissando termine per depositare la copia conforme dell'atto di precetto notificato in data 06.07.2021, e rimettendo gli atti al giudice dell'esecuzione per l'adozione dei provvedimenti inerenti la prosecuzione della predetta procedura esecutiva. In ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA di legge”.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 05.08.2022, **SOCIETA' CREDITRICE** proponeva reclamo ai sensi dell'art. 630 comma 3 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 18.07.2022 dal Giudice delle Esecuzioni dell'intestato Tribunale, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. xxx/2021 promossa dalla predetta società nei confronti del Sig. **DEBITORE**, con la quale, visto l'art. 557 comma 3 c.p.c. ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento immobiliare, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, e ordinata la cancellazione della trascrizione eseguita in data 05.01.2021 contro il **CREDITORE**, in ragione dell'omesso deposito della copia conforme dell'atto di precetto nel termine di 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'Ufficiale giudiziario, risultando agli atti precedente precetto perento.

A fondamento del proposto reclamo, la **SOCIETA' CREDITRICE** deduceva contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 557 e 630 c.p.c., atteso che, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, per quanto concerne le disposizioni che sanciscono l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, deve ritenersi esclusa in radice l'interpretazione estensiva a ulteriori fattispecie, con la conseguenza che l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva si determina ai sensi dell'art. 557 comma 3 c.p.c. unicamente nel caso in cui il creditore ometta completamente di depositare entro il termine di legge la nota di iscrizione a ruolo, la copia dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, e le attestazioni di conformità di tali copie da parte del difensore, e nel caso in esame non risulterebbe integrata alcuna delle ipotesi individuate dalla richiamata disposizione normativa, potendo al più configurarsi un deposito meramente incompleto ed irregolare - come evidenziato dal giudice del provvedimento reclamato, la **SOCIETA' CREDITRICE** allegava precedente precetto perento, con attestazione di conformità relativa al successivo precetto, appunto non depositato -.

La reclamante faceva rilevare altresì che l'interpretazione dell'art. 557 c.p.c. erroneamente fornita dall'ordinanza impugnata si pone in netta antitesi con la *ratio* della predetta norma, da individuarsi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

PROCEDIMENTO ESECUTIVO: il mancato deposito dell'attestazione di conformità determina l'inefficacia del pignoramento

nell'esigenza di evitare la pendenza di procedimenti che, per le più svariate ragioni, il creditore non abbia interesse a portare avanti, la sanzione dell'inefficacia del pignoramento conseguirebbe unicamente all'omesso deposito entro il termine prescritto quale indice sintomatico del disinteresse del creditore alla prosecuzione della procedura, ipotesi questa evidentemente non verificatasi nel caso di specie.

La **SOCIETA' CREDITRICE** domandava quindi, previa opportuna revoca e/o modifica dell'ordinanza impugnata, dichiararsi valido ed efficace il pignoramento, eventualmente fissando termine per depositare la copia conforme dell'atto di precetto notificato in data 06.07.2021, e rimettendo gli atti al giudice dell'esecuzione per l'adozione dei provvedimenti inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva, in ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali.

All'udienza del 25.08.2022 fissata davanti al Collegio, nessuno compariva, né si costituiva per il reclamato debitore, la reclamante **SOCIETA' CREDITRICE** insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso, cui si riportava integralmente e il Tribunale riservava la decisione.

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del reclamato **DEBITORE**, posto che lo stesso, pur regolarmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi.

Ciò premesso, il reclamo proposto da **SOCIETA' CREDITRICE** avverso l'ordinanza di inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva è infondato e non merita accoglimento, atteso che l'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure nell'ordinanza gravata e la relativa statuizione finale risultano condivisibili e corretti.

Orbene, giova osservare in primo luogo come l'art. 557 comma 3 c.p.c. preveda espressamente che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore e nel caso in esame il creditore procedente ha allegato, per presumibile, mero errore materiale, un precedente precetto perento (del 22.07.2020), e non il successivo dello 06.07.2021, sulla base del quale erano sottoposti a pignoramento i beni immobili di proprietà del debitore, e ha prodotto attestazione di conformità nella quale è scritto "atto di precetto del 29.06.2021 e notificato il 06.07.2021".

Reputa quindi il Collegio come si sia verificata violazione dell'art. 557 c.p.c., rientrando nelle ipotesi tipizzate da tale articolo, con la conseguente inefficacia del pignoramento, stante il chiaro disposto della disposizione richiamata e come, così opinando, non si interpreti estensivamente detta norma di legge.

Secondo prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, il novellato disposto di cui all'art. 557 comma 3 c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l'ufficio dell'esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e in modo tempestivo il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici uno o più documenti indicati dalla disposizione o la dichiarazione di conformità delle copie attestata dal difensore (vedasi, tra le numerose, Trib. Milano Sez. III 29.06.2016, ove si è affermato che nella espropriazione immobiliare, ai fini della iscrizione a ruolo, il creditore procedente deve depositare, in una con la nota di iscrizione, copia conforme degli atti richiamati dal disposto di cui all'art. 557 comma 2 c.p.c. e la mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 557 comma 3 c.p.c., rilevabile d'ufficio -nel caso di specie il pignoramento è stato ritenuto inefficace in quanto le copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, pur tempestivamente depositate, erano prive dell'attestazione di conformità -; Trib. Busto Arsizio Sez. II, 16.02.2020, ove si trova scritto che, per il disinteresse del creditore procedente che non deposita entro quindici giorni dalla riconsegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario le copie conformi degli atti previsti dall'art. 557 c.p.c., va dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva; Trib. Castrovillari Sez. I 03.07.2020).

Nell'ipotesi in esame, lo si sottolinea nuovamente, il creditore non ha depositato copia conforme del precetto.

Il reclamo va dunque rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal G.E. il 18.07.2022 e depositata il 19.07.2022.

Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del convenuto.

Vista la circolare del 31 luglio 2002 n. 5 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, stante il rigetto integrale del reclamo, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con la conseguenza che la reclamante **SOCIETA' CREDITRICE** è tenuta a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel reclamo proposto da **SOCIETA' CREDITRICE** nei confronti di **CREDITORE** con ricorso depositato in data 05.08.2022, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:

- **RIGETTA** il reclamo proposto da **SOCIETA' CREDITRICE** e per l'effetto **CONFERMA** l'ordinanza emessa dal G.E. il 18.07.2022 e depositata il 19.07.2022;
- **NULLA** sulle spese di lite;
- **DICHIARA** la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nei confronti della parte reclamante;
- **MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì, nella Camera di Consiglio del 25 agosto 2022.

Il Presidente

(Dott.ssa Barbara Vacca)

Il Giudice est.

(Dott.ssa Anna Orlandi)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE